



Ente Paritetico Unificato per la Formazione, la Sicurezza  
e la Salute della Provincia di L'Aquila  
ESE-CPT L'AQUILA

CIRCOLARE N. **09/2019**  
**Area Sicurezza**

L'Aquila 16 Marzo 2019

**Spett.li**

- **Imprese iscritte alla Cassa Edile di L'Aquila**
- **Studi di consulenza del lavoro**
- **Parti Sociali Territoriali**  
**LORO SEDI**

**OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO – INDIVIDUAZIONE IMPRESA AFFIDATARIA**

Su sollecitazione di alcuni CPT/Enti Unificati aderenti al Coordinamento nazionale dei CPT Area Sisma 24 Agosto 2016 e successivi eventi, che hanno segnalato alcune criticità interpretative riscontrate dagli Organi di vigilanza sulla individuazione dell'impresa affidataria dei lavori ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 81/08, nelle diverse forme di aggregazione (ATI, Consorzi, ecc.), gli Uffici della Commissione Nazionale Paritetica dei CPT (CNCPT) hanno predisposto un documento di approfondimento sulla materia, che si allega alla presente nostra Circolare, che raccoglie in modo organico quanto già riportato da autorevoli interpretazioni dell'ANAC e del Ministero del Lavoro.

Distinti saluti.

Il Direttore generale  
Lucio COCOCGETTA

All. Doc. CNCPT

## L'individuazione dell'impresa affidataria

L'art. 89, comma 1, lettera i) del d. lgs. n. 81/2008, contiene la definizione di impresa affidataria, intendendosi per tale l'**"impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi"**. La norma aggiunge inoltre che **"nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione"**.

Rispetto a tale definizione, l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (l'attuale ANAC), con parere reso all'Ance in data 27.7.2010, ha voluto fare alcuni approfondimenti fornendo opportuni chiarimenti in merito alla corretta individuazione dell'impresa affidataria.

Il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria l'importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori.

Con riferimento all'individuazione del soggetto preposto a tali compiti, l'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008, specifica che **l'impresa affidataria è l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente**. Dunque, nel caso in cui l'aggiudicatario di un appalto è un **soggetto singolo**, quest'ultimo assumerà anche il **ruolo di "impresa affidataria"** per l'espletamento dei compiti in materia di sicurezza nel cantiere.

Nel caso in cui l'aggiudicatario dei lavori è un **"soggetto plurimo"**, tale ultima disposizione ai fini dell'individuazione della figura in argomento, non distingue tra **ATI, consorzi stabili e consorzi ordinari**, ma utilizza un'espressione generica - **consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati**.

Tale indicazione sembra invero riferita a tutti i casi di partecipazione in gara e successiva aggiudicazione di soggetti plurimi. Del resto sembrerebbe contrario alle finalità della norma - tesa evidentemente a garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere - limitarne l'applicazione ai soli consorzi e non anche alle ATI che, svolgono - è evidente - il medesimo ruolo (l'esecuzione di lavori).

Si ritiene, dunque, che il riferimento ai **"consorzi di imprese"**, vada interpretato come estensione della disciplina di cui agli articoli 89-96-97 del D.lgs. n. 81/2008 ai **consorzi - stabili ed ordinari - nonché alle ATI**.

In tali casi, inoltre, la lettera della norma mostra l'intento del legislatore di individuare un **unico soggetto (l'impresa affidataria)** deputato all'espletamento dei compiti in materia di sicurezza in cantiere. Infatti, se il titolare del contratto è un **consorzio**, **l'impresa affidataria è la consorziata assegnataria dei lavori**, individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente; in caso di **pluralità di imprese consorziate assegnatarie dei lavori**, quella indicata **nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, previa accettazione**.

Nel caso di ATI, il ruolo di "affidataria" è assunto dall'impresa mandataria.

In caso di **consorzio ordinario**, per il quale non trova applicazione la disciplina del "mandato", l'**individuazione**, a norma dell'art. 89 del [D.Lgs. n. 81/2008](#), è rimessa alla **determinazione del consorzio** stesso.

Nel caso di consorzio stabile, infine, ove quest'ultimo abbia partecipato in gara uti singuli e divenuto aggiudicatario, assumerà contestualmente anche il ruolo di impresa affidataria ai fini della sicurezza (in quanto titolare del contratto ex art. 89 D.Lgs. 81/2008), mentre nel caso in cui abbia partecipato in gara per alcune delle imprese consorziate, sarà una di queste ultime - individuata dal consorzio - ad assumere tale ruolo.

Riguardo al momento **dell'individuazione** dell'impresa affidataria, posto che l'art. 89 del [D.Lgs. 81/2008](#), si riferisce - a tali fini - **all'impresa titolare del contratto o, in caso di consorzi, a quella assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto o indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria**, tali espressioni sembrano escludere il momento di presentazione delle offerte - in sede di gara - per essere più propriamente riferite al **momento successivo all'aggiudicazione dei lavori**, dunque al momento della stipula del contratto d'appalto, con apposita comunicazione alla stazione appaltante.

Riepilogando:

1. l'espressione "**consorzi di imprese**" di cui all'art. 89 del D. Lgs. 81/08 ricomprende consorzi stabili, consorzi ordinari e associazioni temporanee;
2. l'**impresa affidataria ai fini della sicurezza** deve essere sempre **un'unica impresa**;
3. l'individuazione di tale impresa è sostanzialmente rimessa alla **libera determinazione delle parti**, salvo l'ipotesi **dell'associazione temporanea** in cui dovrebbe coincidere con la **mandataria**;
4. tale **individuazione** deve essere effettuata **prima della stipula** del contratto mediante apposita comunicazione alla stazione appaltante.


Appare evidente, alla luce delle indicazioni riportate dall'AVCP (ora ANAC), che gli obblighi derivanti dall'art. 97 del D. Lgs. 81/08 debbano ricadere sul **datore di lavoro dell'impresa affidataria assegnataria** dei lavori in caso di consorzi e **non sul rappresentante legale del consorzio stesso**, pur essendo egli il titolare del contratto di appalto con il committente.

Per quanto concerne, invece, l'individuazione dell'impresa affidataria nel caso di **costituzione, a valle** di una aggiudicazione di un appalto pubblico o privato, **di una società consortile** per l'esecuzione unitaria dei lavori, la Commissione interpelli del Ministero del lavoro, con interpello n. 7 del 23 marzo 2014, riprendendo quanto già esposto nell'interpello n. 19 del 9 giugno 2010, **chiarisce** che la società consortile, *"eventualmente costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell'appalto"*.

La Commissione ritiene che **“la titolarità del contratto di appalto con il committente, all'atto dell'affidamento dei lavori, permane in capo all'ATI, mentre la società consortile, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è destinataria degli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/2008”**. Il Ministero precisa, pertanto, che **in quest'ultimo caso, l'impresa affidataria non può coincidere** con “il soggetto titolare del contratto di appalto con il committente”, poiché la gestione operativa dell'appalto stesso è demandata alla società consortile costituita a valle dell'aggiudicazione che resta, inequivocabilmente, l'unico soggetto che può assumere il ruolo di impresa affidataria.



L'individuazione dell'impresa affidataria nelle diverse forme di aggregazione



Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Via G.A.Guattani, 24 - 00161 ROMA - C.F. 96372520583 - Tel. 06.852613 - Fax 06.85261600

[info@cncpt.it](mailto:info@cncpt.it) - [cncpt@legalmail.it](mailto:cncpt@legalmail.it) - [www.cncpt.it](http://www.cncpt.it)

